

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1192/90 DEL CONSIGLIO

del 7 maggio 1990

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, il prezzo d'obiettivo nel settore dei foraggi essiccati

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2275/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1 e l'articolo 5, paragrafo 2,vista la proposta della Commissione<sup>(3)</sup>,visto il parere del Parlamento europeo<sup>(4)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale<sup>(5)</sup>,

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1117/78, un prezzo d'obiettivo di alcuni prodotti del settore dei foraggi essiccati deve essere fissato ad un livello equo per i produttori; che tale prezzo deve riferirsi ad una qualità tipo rappresentativa della qualità media dei foraggi essiccati prodotti nella Comunità;

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1117/78, l'aiuto previsto dal paragrafo 1 di detto articolo deve essere pari ad una percentuale della differenza tra il prezzo d'obiettivo e il prezzo medio del mercato mondiale dei prodotti in questione; che, tenuto conto delle caratteristiche del mercato in causa, è opportuno fissare tale percentuale al 100%;

considerando che l'applicazione dell'articolo 68 dell'atto di adesione ha condotto in Spagna ad un livello di prezzi diverso da quello dei prezzi comuni; che, a norma dell'articolo 70, paragrafo 1 dell'atto di adesione, occorre ravvicinare i prezzi spagnoli ai prezzi comuni ogni anno all'inizio della campagna

di commercializzazione; che i criteri previsti per tale ravvicinamento danno luogo alla fissazione dei prezzi spagnoli al livello indicato qui di seguito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna di commercializzazione 1990/1991, il prezzo d'obiettivo per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo e terzo trattino del regolamento (CEE) n. 1117/78 è fissato:

- a) a 170,09 ecu per tonnellata, per la Spagna,
- b) a 178,92 ecu per tonnellata, per gli altri Stati membri.

Tale prezzo si riferisce ad un prodotto:

- avente un tenore d'umidità dell'11%,
- avente un tenore di proteine gregge totali, rispetto alla sostanza secca, del 18%.

*Articolo 2*

Per la campagna di commercializzazione 1990/1991 la percentuale da prendere in considerazione per il calcolo dell'aiuto di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78 è fissato al 100% per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo e terzo trattino e lettera c) di detto regolamento.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 14 maggio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 maggio 1990.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

G. COLLINS

<sup>(1)</sup> GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 218 del 28. 7. 1989, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. C 49 del 28. 2. 1990, pag. 46.<sup>(4)</sup> GU n. C 96 del 17. 4. 1990.<sup>(5)</sup> GU n. C 112 del 7. 5. 1990, pag. 34.